



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ON.LE TRIBUNALE DI SASSARI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C., CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse della sig.ra **Bacciu Valentina**, nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] [REDACTED] vi residente in via [REDACTED] rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561) e Tiziana Depasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q; tel. e fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Palermo, Via della Libertà 62, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente ricorso a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (c.f. 80185250588) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere 76/A;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (c.f. 80012550929), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Cagliari, Via Giudice Guglielmo 46;
- **U.S.R. per la Sardegna, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Sassari** (C.F. 80003220904), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, traversa la Crucca 1

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nella I fascia delle GPS di Sassari (a.s. 2022/2023) per la classe di concorso **ADSS**

- **Sostegno nella scuola secondaria di II grado.**

FATTO

1. - L'odierna parte ricorrente è docente non di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero (**doc. 1**). In riferimento a tale titolo, la stessa ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente (**doc. 2**) ed è in attesa di



ottenere il relativo provvedimento da un tempo ben più lungo del termine di quattro mesi assegnato dalla legge al Ministero resistente.

2. - Con riferimento al presente anno scolastico, parte ricorrente ha presentato, secondo i termini e le modalità prescritte dall'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**doc. 3** – nel prosieguo O.M. 112/2022), domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Sassari (**doc. 4**), ottenendo l'inserimento in graduatoria **con riserva** alla posizione n. 160 con punti 40 (**doc. 5**), senza tuttavia riuscire a conseguire l'ambita assunzione.

3. – Ciò in quanto, l'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 112/2022, rubricato "*Istanza di partecipazione*", prescrive che "*qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, [l'istante può iscriversi n.d.r.] con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto.*"

In altri termini, in virtù del conseguimento del titolo e della presentazione dell'istanza di riconoscimento, l'O.M. 112/2022 ha ammesso parte ricorrente a presentare istanza di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS di Sassari, senza tuttavia essere legittimata a ricevere conferimenti di incarico.

Con tale previsione, dunque, **il Ministero ha impedito a parte ricorrente di effettuare un inserimento utile, così determinando una esclusione di fatto della stessa dalla procedura di cui è causa.**

4. – Per le descritte ragioni, parte ricorrente ha impugnato l'O.M. *de qua* innanzi al TAR Lazio - Roma con ricorso iscritto *sub.* NRG 6025/2022, rilevandone l'illegittimità nella parte in cui ha previsto un inserimento in graduatoria solo formale e privo di efficacia, da considerare a tutti gli effetti una vera e propria esclusione *sine die* dalla procedura di interesse (**doc. 6**).

Tale procedura si è conclusa con la sentenza n. 12106/2022, con la quale il G.A. ha dichiarato il ricorso *«inammissibile per difetto di giurisdizione»*, ritenendo la controversia afferente all'*«ambito della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.»* (**doc. 7**).

5. - Il presente atto vale, dunque, come ricorso in riassunzione della procedura svoltasi al TAR Lazio – Roma avverso l'O.M. 112/2022.



Pertanto,

CONSIDERATO CHE

- parte ricorrente ha interesse a sentire accogliere le proprie originarie domande da parte del Giudice munito di giurisdizione, intendendo riassumere la causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle stesse, in ossequio al principio della c.d. "*translatio iudicii*" e le ulteriori domande proposte con il presente ricorso;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. "*Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.*";
- non è ancora decorso il termine trimestrale di cui sopra per la definitiva estinzione del processo, essendo la sentenza n. 12106/2022 stata pubblicata il 23/09/2022;
- le ragioni di parte ricorrente appaiono fondate alla luce della giurisprudenza rilevante sul punto, secondo la quale dall'inserimento con riserva in graduatoria deriva l'automatico sorgere del diritto all'assunzione, pur se con riserva (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III Bis, 8 ottobre 2020, n. 10252 nonché, in senso conforme, sent. n. 3400/2019).

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, rivolge

ISTANZA

di riassunzione dinnanzi a Codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, del giudizio dalla stessa promosso dinnanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, iscritto *sub.* NRG 6025/2022 per i seguenti motivi in diritto

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 112/2022

1.1 - La procedura di cui è causa trova fondamento normativo nell'art. 19, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, il quale è intervenuto a modificare l'art. 2, comma 4-ter, d.l. 8 aprile 2020, n. 22 – di istituzione delle GPS – prevedendo che le parole "*2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza*" sono sostituite dalle seguenti "*2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e*



2023/2024.”.

Con tale ultima disposizione, il Legislatore aveva disposto per la prima volta la costituzione delle Graduatorie Provinciali Scolastiche finalizzate al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo previste dalla l. 3 maggio 1999, n. 124, attribuendo al Ministero dell’Istruzione il potere di disciplinarne con Ordinanza i profili relativi all’**individuazione e alla graduazione degli aspiranti** per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22.

In occasione del necessario rinnovo, il Legislatore è semplicemente intervenuto a disporre una modifica del testo legislativo limitata all’indicazione del biennio di efficacia 2022/23 e 2023/24.

Nulla ha disposto il Legislatore in merito al potere di rideterminare i criteri di accesso alle GPS i quali erano già stati disciplinati dalla precedente Ordinanza, l’O.M. 60/2020 – emanata in seguito alla legge istitutiva delle GPS (**doc. 8**) – la quale, peraltro, è stata anche richiamata dal Ministero resistente nella parte premessa del provvedimento di cui si chiede la disapplicazione *in parte qua*.

In altri termini, il Ministero resistente, nella disciplina relativa all’inserimento in I fascia delle GPS del biennio precedente, aveva garantito un’effettiva partecipazione ai docenti abilitati/specializzati all’estero in attesa di riconoscimento, anche all’evidente fine di ovviare alle indiscutibili lungaggini amministrative imputabili al Ministero resistente relative al procedimento di riconoscimento del titolo.

Non così, invece, **con l’Ordinanza di cui è causa**, nella quale, **diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, il Ministero non ha in alcun modo tenuto in considerazione la posizione di parte ricorrente, la quale si trova a non potere più insegnare a causa della previsione illegittima dell’Ordinanza impugnata e dell’illegittimo superamento del termine relativo al procedimento di riconoscimento.**

Si ricordi, infatti, che la docente ricorrente aspetta il provvedimento relativo alla propria istanza di riconoscimento, a dispetto dei quattro mesi previsti dalla normativa rilevante in materia per la conclusione del procedimento amministrativo.

L’illegittimità dell’azione ministeriale emerge, innanzitutto, con riferimento alla violazione di legge per contrasto con l’art. 19, commi 3-*bis* e 3-*ter*, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, il quale – pur avendo lasciato al Ministero un ampio margine di discrezionalità circa l’individuazione dei criteri di accesso alle GPS – non ne ha di certo permesso la rideterminazione in sede di apertura delle GPS per il prossimo biennio 2022-2024.



In altri termini, **la normativa di riferimento non ha in alcun modo autorizzato il Ministero dell'Istruzione a rivedere *in peius* la disciplina dei criteri di accesso e graduazione dei docenti nelle GPS.**

L'art. 7, comma 4, lett. e), dell'impugnata O.M. è, dunque, illegittimo nella parte in cui ridetermina i criteri di accesso, escludendo un'ampia fetta di docenti in attesa di riconoscimento del titolo – quale parte ricorrente – solo in ragione dell'omesso conseguimento del provvedimento di riconoscimento dipendente unicamente dall'inadempimento del Ministero.

1.2 - Il Ministero resistente ha agito anche in evidente eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con il proprio precedente *agere*, atteso che – diversamente da quanto avvenuto negli anni passati – ha deciso di applicare ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero un trattamento deteriore, negando loro il diritto di ricevere conferimenti di incarico, per un tempo ormai imprevedibile. Difatti, la previsione contenuta nell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'impugnata O.M. si pone in contrasto con l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 – pure richiamata nella parte premessa dell'Ordinanza impugnata – la quale aveva **correttamente** permesso l'inserimento con riserva in I fascia dei docenti abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, senza prevedere eccezioni di sorta nei loro confronti, ma, al contrario, consentendo loro – al pari dei docenti inseriti a pieno titolo – di partecipare alle procedure di convocazione.

Del resto, come puntualizzato dal TAR Lazio in relazione a una fattispecie simile a quella di cui è causa, *«l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale [deve n.d.r.] perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale [...], ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.»* (TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis, 8 ottobre 2020, n. 10252).

Nella medesima pronuncia, il G.A. ha rilevato la fondatezza delle *«censure di contraddittorietà dell'agere amministrativo consistente nell'aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso [...] nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall'art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all'estero e che,*



pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura.» (TAR Lazio, Roma, n. 10252/2020 cit. nonché, in senso conforme, sent. n. 3400/2019 cit.).

Ciò detto, per esercitare l'azione amministrativa in maniera coerente e ragionevole, il Ministero resistente avrebbe dovuto permettere all'odierna parte ricorrente di presentare **utilmente** domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e di essere individuata, conseguentemente, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, al pari di quanto avvenuto in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie di cui è causa, al fine di ricevere conferimenti di incarico annuali con clausola risolutiva espressa.

In merito, si rileva che alle medesime conclusioni è giunto da ultimo anche il Tribunale di Crotona, il quale, in una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha rilevato l'illegittimità *in parte qua* dell'O.M. 112/2022 per «*eccesso di potere (e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logica-congruità dell'azione amministrativa), in quanto impedisce al beneficiario dell'inserimento con riserva [...] di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l'inserimento con riserva è preordinato (cioè, l'attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all'inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo). Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art. 5, all. e), l. 2248/1865 dell'ultimo periodo dell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6/5/2022 (poiché illegittimo per le ragioni di cui si è detto sopra) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento degli incarichi di supplenza (che costituisce corollario del diritto all'inserimento con riserva) e condanna del Ministero dell'istruzione all'adozione dei provvedimenti consequenziali.» (doc. 9; v., in senso analogo, anche Tribunale di Roma - doc. 10).*

Donde il primo motivo di ricorso.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 60/2020. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1355 c.c.

Senza recesso alcuno di quanto esposto nel precedente motivo di diritto, l'O.M. 112/2022, nella parte



in cui lede il diritto all'assunzione di parte ricorrente, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1355 c.c., relativo alla condizione potestativa, ai sensi del quale “È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”.

D'altronde, secondo quanto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola riconosciuta all'Amministrazione, con la quale questa si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione, andrebbe comunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.: la stessa, infatti, andrebbe considerata come condizione meramente potestativa in quanto subordinerebbe l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'Amministrazione medesima (cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 1 ottobre 2014, n. 20735).

Tale circostanza, a ben vedere, è palese nel caso di specie, in cui l'Amministrazione resistente ha deciso di subordinare il diritto all'assunzione dell'odierna parte ricorrente al mero riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

Pertanto, la medesima Amministrazione ha trattato la condizione sospensiva prevista dall'O.M. 112/2022 alla stregua di un'inammissibile condizione potestativa, vincolando al suo arbitrio le sorti del diritto all'assunzione, pur se con clausola risolutiva.

Diversamente opinando, si finirebbe per aderire all'inaccettabile risultato di porre in capo ai singoli concorrenti le conseguenze derivanti da omissioni colpevoli dell'Amministrazione.

Donde il secondo motivo di ricorso.

3. Violazione del principio dell'accesso parziale, di cui al combinato disposto degli artt. 1-bis e 5-septies, comma 1, D.lgs. 206/2007

Occorre, infine, aggiungere, senza recesso alcuno delle superiori osservazioni, che la scelta operata dalla Procedente nei confronti di parte ricorrente configura una violazione della Direttiva 2005/36/CE, con particolare riferimento al principio del c.d. “accesso parziale”, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1-bis e 5-septies, comma 1, d.lgs. 206/2007, di attuazione della Direttiva di cui *supra*.

La prima disposizione citata prevede, infatti, quanto segue: “Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso



parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale ...”; il successivo articolo stabilisce che “*Le autorità competenti di cui all’articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l’accesso parziale a un’attività professionale sul territorio nazionale.*”

L’omessa applicazione di tali principi da parte del Ministero dell’Istruzione, con l’emanazione dell’O.M. 112/2022, non consente a parte ricorrente di poter espletare in Italia l’esercizio della professione docente con il conseguimento del titolo, pretendendo le disposizioni ministeriali censurate il riconoscimento dello stesso, in palese violazione del diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art. 45 TFUE.

Tale violazione è particolarmente evidente nella fattispecie di cui è causa in cui parte ricorrente non ha conseguito il riconoscimento **unicamente** a causa del patente inadempimento del Ministero resistente in riferimento al termine previsto dalla legge per la conclusione del relativo procedimento.

Sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, a far data dalla nota sentenza “*Morgenbesser*” del 13 novembre 2003 (causa C-313/01, “*Christine Morgenbesser c. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova*”), ha chiarito che «*uno Stato pur conservando una legittima discrezionalità nella valutazione dei titoli acquisiti all’estero, deve disporre un giudizio di rispondenza/valutazione anche parziale dell’equivalenza di tali titoli al fine di verificare quei requisiti minimi che consentirebbero al cittadino europeo di essere sottoposto ad una regolarizzazione della sua posizione*».

La CGUE, in altri termini, ha stabilito il principio secondo cui uno Stato membro deve disporre una valutazione del titolo “*in bonam partem*”, finalizzata cioè in via di principio a «*salvare gli effetti della qualifica conseguita in un altro paese*», anche quando essa non soddisfi pienamente (è il caso del titolo conseguito all’estero in attesa di riconoscimento), ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione (cfr., anche, anche sentenza del 15.10.1987, causa C-222/86, sentenza del 7.05.1992, causa C-104/91, sentenza 22.03.1994, causa C-375/92).

Donde il terzo e ultimo motivo di ricorso.

**ISTANZA CAUTELARE E INAUDITA ALTERA PARTE O, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE
DELLE PARTI**

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni evidenza la sussistenza nel caso di specie di entrambi i requisiti, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex artt. 669 *bis* e 700 c.p.c., che garantirebbero alla



ricorrente, nonostante l'inserimento in I fascia GPS con riserva in quanto in attesa del provvedimento di riconoscimento del titolo estero, il suo legittimo diritto all'assunzione nonché, in definitiva, l'assegnazione dell'incarico di insegnamento di cui è stata illegittimamente privata.

Il mancato accoglimento di tali richieste di tutela interinale priverebbe parte ricorrente del suo diritto all'assunzione, provocandole un pregiudizio grave, imminente e irreparabile in termini economici e professionali.

Difatti, i tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità della ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

Tale diritto, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto, la sua lesione costituisce, in sé, un danno particolarmente grave e allarmante. I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

È evidente, nella fattispecie per cui è causa, il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di un'opportunità lavorativa, consistente nella possibilità di svolgere un incarico di docenza annuale che le avrebbe permesso di progredire nella propria carriera maturando il relativo punteggio.

La sussistenza del requisito dell'urgenza, peraltro, è già stata acclarata in analoga fattispecie decisa dal Tribunale di Crotona, in cui il Giudice ha esplicitamente rilevato il *periculum in mora* nel «*pericolo - concreto ed attuale - per la parte ricorrente di subire, nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio non totalmente rimediabile*), considerato che le tempistiche per il riconoscimento dei titoli esteri (denunciate dallo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere del 22.4-2022) potrebbero impedire alla parte ricorrente (in attesa della decisione sul merito) di ottenere gli anelati incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico o, comunque, per buona parte di esso.» (doc. 9).



Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto On.le Tribunale adito non adotti quanto richiesto.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Per tutto quanto sopra, si formula istanza affinché la ricorrente venga risarcita in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., con condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché ottenga la nomina legittimamente spettante sulla base del posto ricoperto in graduatoria o altra equivalente, da qualificarsi, altresì, nella rettifica del punteggio che avrebbe maturato laddove, nonostante l'inserimento con riserva, fosse stata ritenuta idonea alla stipula di un contratto.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

innanzi a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del lavoro, affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE

e *inaudita altera parte*, stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza del provvedere, o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:

I. **disapplicare** l'O.M. 112/2022, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) - “*Istanza di partecipazione*” - prescrive che “*L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*” arrecando alla ricorrente un grave pregiudizio sotto diversi profili, sia economici che professionali;

II. per l'effetto, **accertare e dichiarare** il diritto dell'odierna ricorrente all'assunzione dalla I fascia delle G.P.S. di Sassari per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** e **procedere** con l'assegnazione di un incarico di supplenza alla stessa, illegittimamente non attribuito poiché ritenuta sprovvista di idoneo titolo in quanto inserita con riserva nelle GPS di proprio interesse;

III. **ritenere e dichiarare** nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;



IV. **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza che, secondo le circostanze, appaia più idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

NEL MERITO

I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso ed espletamento e/o accertamento di rito o di merito, **ordinare alle Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assunzione da I fascia delle GPS di Sassari per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** al di là dell'inserimento con riserva nella stessa in quanto specializzata sul sostegno all'estero in attesa di riconoscimento;

II. per l'effetto, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* e degli eventuali danni economici legittimamente spettanti, da parametrare con riferimento al trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negato.

A tal proposito, si richiede l'ammissione di CTU contabile al fine di quantificare il risarcimento del danno spettante alla ricorrente dal giorno in cui sarebbe spettata l'assunzione sino al giorno di effettiva immissione in servizio, consentendo alla stessa di nominare un proprio consulente tecnico di parte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-*bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), parte ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autodichiarazione della situazione reddituale versata in atti (**doc. 11**).

Salvis iuribus.

Palermo - Sassari, 12 dicembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

IN VIA ISTRUTTORIA

I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)



I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella I fascia delle G.P.S. di Sassari (a.s. 2022/2023) relativi alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

II. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Titolo sostegno Spagna;
2. Istanza di riconoscimento del titolo;
3. O.M. 112/2022;



4. Domanda GPS;
5. Graduatoria I fascia GPS Sassari;
6. Ricorso TAR Lazio – Roma, sez. III Bis, iscritto *sub.* R.g. n. 6025/2022;
7. TAR Lazio – Roma, sez. Terza Bis, 23 settembre 2022, n. 12106;
8. O.M. 60/2020;
9. decisione Tribunale di Roma, sezione Lavoro;
10. decisione Tribunale di Crotone, sezione Lavoro;

Palermo - Sassari, 12 dicembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

